

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ECOLOGIA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA SENATORE
GIUSEPPE MAIELLI 12

Numero REA: SR - 153062

Codice fiscale: 01854250899

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-03-2015 - Statuto completo	2
--	---

	All. "A" col n. 72.724 di Repertorio n. 23.232 di Raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - (Costituzione e denominazione)	
	Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 lettera	
	b) della legge 381/91, è costituita una società cooperativa	
	sociale a responsabilità limitata denominata "Società	
	Cooperativa Sociale Ecologia ".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	Art. 2 - (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991,	
	non ha scopo di lucro ed è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	La Cooperativa sociale, che non ammette discriminazioni di	
	lingua, razza, religiose, di nazionalità, politiche,	
	ideologiche e di sesso, ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e alla	
	integrazione sociale dei cittadini attraverso attività	
	produttive nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di	
	persone socialmente svantaggiate di cui alla lettera b)	
	dell'art.1 della legge 381/91, in attività diverse (agricole,	

	industriali, commerciali o di servizi) anche tramite stages	
	aziendali in collaborazione con enti locali, associazioni di	
	categoria, sindacati e istituti professionali, attuando in	
	forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione	
	dell'impresa che ne è oggetto, dando continuità lavorativa ai	
	soci alle migliori condizioni economiche sociali e	
	professionali. Conseguentemente, la cooperativa è considerata,	
	indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del	
	codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-	
	septies disp. att. c.c.) relativamente a tale scopo.	
	La Cooperativa ha anche per scopo quello di ottenere tramite	
	la gestione in forma associata continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali per i soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i	
	terzi.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi	
	dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale potrà partecipare ad	
	altri enti cooperativi, associazioni, società, consorzi od	
	organizzazioni varie tendenti a facilitare la concessione di	
	crediti bancari a condizioni agevolate. La cooperativa	
	aderisce all'A.G.C.I. Associazione Generale Cooperative	
	Italiane.	

	Art. 3 - (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, così come definito	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come	
	oggetto l'attività di inserimento lavorativo di soggetti	
	svantaggiati con handicap psicofisici o malattie mentali di	
	cui all'art. 4, comma 1° Legge 381/1991.	
	La Cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività in	
	qualsiasi settore produttivo e in grado di concorrere	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e in	
	particolare le attività che seguono, senza che l'elencazione	
	che segue debba ritenersi esaustiva, ma solo esemplificativa:	
	ATTIVITA' DI PULIZIA - RACCOLTA RIFIUTI - FACCHINAGGIO E	
	VARIE	
	Attività di impresa di pulizie in genere, nonché la	
	realizzazione, l'avvio e/o la gestione e la manutenzione di	
	impianti e sistemi ecologici. In particolare, a titolo	
	esemplificativo e non limitativo:	
	1.pulizia uffici, pulizia strade e servizi complementari;	
	2.lo spazzamento, manuale e meccanizzato, la pulizia,	
	l'innaffiamento ed il diserbamento di vie, piazze ed aree	
	pubbliche, la pulizia di mercati, macelli, autostrade,	
	gabinetti, fontane, monumenti, giardini e parchi pubblici, la	
	pulizia di impianti sportivi e di aree su cui insistono	
	impianti sportivi la gestione di servizi di igiene urbana in	

	genere ed in particolare la derattizzazione, demuscazione,	
	disinfestazione e disinfezione la pulizia di immobili, di	
	uffici pubblici e privati, di aree industriali, di spiagge e	
	litorali realizzare, avviare e/o gestire impianti o sistemi	
	ecologici relativi allo smaltimento di rifiuti liquidi e	
	solidi, compresi quelli nocivi e pericolosi, nel campo civile,	
	industriale, agricolo, pubblico e privato	
	3.provvedere con mezzi idonei alla raccolta, allo	
	stoccaggio, alla selezione, al recupero, riuso riciclo dei	
	rifiuti solidi e liquidi, nonché al loro relativo smaltimento	
	nei modi e nelle procedure previste dalle disposizioni	
	legislative attuali e future in materia;	
	4.l'esecuzione di studi di fattibilità e relativa	
	organizzazione dei servizi inerenti l'igiene urbana la	
	gestione e la manutenzione di impianti, fissi e/o mobili,	
	propri e/o di terzi, di smaltimento dei rifiuti urbani,	
	assimilabili, speciali, pericolosi e non pericolosi, siano	
	essi discariche o a tecnologia complessa, ivi inclusi stazioni	
	di trasferimento, travaso e/o conferimento rifiuti raccolti	
	anche in modo differenziato, impianti di stoccaggio e/o messa	
	in riserva di rifiuti, impianti di trattamento chimico-fisico	
	e/o biologico di rifiuti, impianti per il recupero e/o il	
	riutilizzo rifiuti, impianti di discarica rifiuti in genere,	
	impianti di abbattimento fumi; la gestione e la manutenzione	
	di impianti di potabilizzazione e trattamento delle acque, di	

	depurazione delle acque reflue urbane, industriali ed	
	agricole, o di qualsiasi altra provenienza il noleggio e la	
	vendita di attrezzature, macchinari ed automezzi inerenti	
	all'oggetto; il trasporto di merci, prodotti e qualsiasi altra	
	cosa in genere, per conto proprio e/o per conto terzi.	
	5.progettazione, realizzazione e manutenzione di aree	
	verdi, arredi urbani, giardini, parchi, ecc. sia pubblici che	
	privati.	
	6.manutenzione spiagge e servizi vari ai bagnanti;	
	7.promozione e gestione di corsi di formazione intesi a	
	dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale	
	strumenti idonei al reinserimento sociale ed alle qualifiche	
	professionali nonché alla formazione cooperativistica anche	
	con il contributo della U.E., degli enti pubblici e privati in	
	genere e/o singoli.	
	8.promozione di incontri pubblici, convegni, iniziative di	
	sensibilizzazione, gestione di corsi di formazione	
	professionale di ogni genere e tipo, volti alla	
	qualificazione, riqualificazione, riconversione,	
	aggiornamento;	
	9.ogni iniziativa volta a perseguire l'inserimento il	
	reinserimento sociale lavorativo delle "fasce deboli" e dei	
	soggetti svantaggiati quali: la predisposizione di progetti	
	nonché gestione degli stessi in proprio e per conto di terzi	
	di lavori socialmente utili;	

	10. alla promozione, realizzazione, gestione di centri di	
	orientamento lavorativo, laboratori protetti, stage e tirocini	
	formativi, borse lavoro e quant'altro connesso a modalità	
	propedeutiche all'inserimento lavorativo;	
	11.lettura contatori gas, acqua e energia elettrica, per	
	conto terzi;	
	12.gestione di attività di servizi e manutenzione	
	cimiteriale, compresa la gestione delle lampade votive;	
	13.attività di trasporto cose e/o persone per conto terzi.	
	La Cooperativa potrà compiere ogni attività connessa e	
	dipendente a quella citata, potrà inoltre compiere tutte le	
	operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi	
	pertinenze con l'oggetto sociale.	
	La Cooperativa potrà effettuare raccolta di prestiti da soli	
	soci nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai	
	regolamenti in materia.	
	La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale,	
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della Legge 31/01/92 n. 59 e sue eventuali modificazioni	
	ed integrazioni.	
	Art. 4 - (Sede)	
	La Cooperativa ha sede nel comune di Siracusa	
	L'organo amministrativo può istituire in Italia ed all'estero,	

	succursali, agenzie, depositi, stabilimenti, ferma restando la	
	competenza dell'assemblea straordinaria per l'istituzione di	
	sedi secondarie.	
	Art. 5 - (Durata)	
	La durata della Cooperativa è stabilita fino al 31 dicembre	
	2050 e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con	
	deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.	
	TITOLO II	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 6 - (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori coloro	
	che, non avendo interessi contrastanti con quelli della	
	società cooperativa, intendono perseguire gli scopi	
	partecipando alle attività sociali.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) che prestano la loro attività percependo un compenso di	
	qualsiasi natura ed entità;	
	b) che sono le persone svantaggiate indicate nell'art.4 della	
	legge 381/91;	
	c) che prestano la loro attività gratuitamente ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà;	
	Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria	
	attività nel territorio interessato dall'attività della	

	cooperativa.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della	
	cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra	
	indicate.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è	
	limitata.	
	Il comportamento dei soci aderenti verso gli altri aderenti ed	
	all'esterno dell'organizzazione deve essere animato da spirito	
	di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore	
	morale.	
	Nel caso di perdita della qualità di socio, per dimissioni o	
	per delibera del Consiglio di Amministrazione, le quote	
	vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto al valore	
	nominale, senza interessi legali.	
	Art. 7 - (Soci lavoratori)	
	I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della propria	
	attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	

	condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche	
	aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano	
	maturare una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono	
	partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed	
	attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini	
	sociali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste	
	dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di	
	collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi	
	altra forma consenta la legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e	
	il relativo trattamento economico e normativo sono	
	disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di	
	amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	Art. 8 - (Soci lavoratori svantaggiati)	
	Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge	
	381/91.	
	Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei	
	lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro	

	stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da	
	documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,	
	fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	Art. 9 - (Soci volontari)	
	Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella	
	cooperativa gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le	
	norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo,	
	ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro	
	gli infortuni sul mercato del lavoro e malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei	
	parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la	
	totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Art. 10 - (Domanda di ammissione)	

	Chi desidera diventare socio deve presentare la domanda	
	scritta all'organo amministrativo contenente:	
	- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita,	
	residenza, codice fiscale e attività svolta: se soggetto	
	diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e	
	codice fiscale;	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede	
	di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono	
	indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata	
	a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché	
	allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli	
	amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione	
	di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli	
	amministratori oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.	

	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere	
	motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art.11 - (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	

	è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Art. 12 - (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 13 - (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del C.C., il	
	recesso è consentito al socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non si trovi più in condizioni di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se	
	rincorrono i motivi che a norma di questo statuto e della	
	legge legittimano il recesso.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro	
	sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo	

	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può ricorrere al collegio arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 14 - (Esclusione del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di	
	Amministrazione può escludere il socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento dello	
	scopo sociale non osservando le disposizioni statutarie e le	
	deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	b) non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel	
	regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge	

	142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato	
	l'attività di volontariato presso la cooperativa così come	
	meglio specificato nel Regolamento;	
	c) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli	
	obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si	
	renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte; in questi	
	casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera	
	raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e	
	l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi da	
	detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;	
	d) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare	
	moralmente o materialmente la Cooperativa o fomenti dissidi o	
	disordini tra i soci;	
	e) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine	
	non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;	
	f) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di	
	Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi	
	o svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Art. 15 - (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni prese dal Consiglio d'Amministrazione a norma	

	degli artt. 13, 14, devono essere comunicate a mezzo lettera	
	raccomandata all'interessato il quale può ricorrere al	
	collegio arbitrale nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Art. 16 - (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno diritto soltanto al	
	rimborso della quota di capitale effettivamente versata come	
	risultante dalla contabilità sociale.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	limitatamente al socio diventa operativo e, comunque, in	
	misura mai superiore all'importo effettivamente versato.	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi successivi	
	dall'approvazione del predetto bilancio.	
	I soci receduti, decaduti o esclusi dovranno richiedere il	
	rimborso entro e non oltre un anno dalla data in cui si è	
	sciolto il rapporto sociale.	
	Decorso tale termine, le quote non verranno rimborsate e	
	saranno devolute a riserva ordinaria.	
	Art. 17 - (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso	
	della quota da lui effettivamente versata si matura, nella	
	misura e con le modalità previste nel precedente articolo,	

	entro sei mesi successivi all'approvazione del bilancio	
	d'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.	
	Le quote non rimborsate saranno devolute a riserva ordinaria.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio receduto	
	previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta	
	i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente articolo 10. In mancanza, si provvede alla	
	liquidazione ai sensi dell'art. 16.	
	Art. 18 - (Responsabilità dei soci cessati)	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO III	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 19 - (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	

	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 59/92.	
	Art. 20 - (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili.	
	Art. 21 - (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in	
	occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo	
	amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in	
	mancaza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	Art. 22 - (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	

	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella	
	delibera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà	
	ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per	
	legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	

	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 23 - (Recesso dei sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art. 24 - (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un	
	numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non	
	inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi	
	vigenti;	
	b) dalla riserva ordinaria formata con gli avanzi di gestione	
	o con le quote eventualmente non rimborsate ai così receduti o	

	esclusi o agli eredi dei soci defunti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito	
	dall'assemblea e/o previsto per legge o per statuto a	
	copertura per essere impiegato al fine del raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea, non possono	
	essere ripartite tra i soci durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento della società.	
	Art. 25 - (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote sono nominative e non possono essere trasferite in	
	proprietà né sottoposte a pegno od altro vincolo con effetto	
	verso la cooperativa se non previa autorizzazione del	
	Consiglio di amministrazione.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione	
	con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art.10,	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	

	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione.	
	Art. 26 - (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede	
	alla compilazione del progetto di bilancio in conformità delle	
	norme di legge e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea	
	dei soci entro quattro o sei mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale ai sensi dell'art. 2364 del C.C..	
	L'organo amministrativo dovrà, altresì, provvedere a	
	specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento degli scopi statutari in conformità con il	
	carattere cooperativo della società.	
	L'Assemblea, che approva il bilancio, delibera anche sulla	
	destinazione dell'eventuale utile al netto scegliendo tra le	
	seguenti opzioni:	
	1) una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva legale;	
	2) una quota al Fondo mutualistico per la promozione e lo	

	sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge	
	59/92, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	3) una quota, ad eventuale rivalutazione del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge	
	59/92;	
	4) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	5) il restante andrà devoluto al fondo di riserva	
	straordinaria indivisibile ai sensi dell'art. 12 della legge	
	904/77 destinata ai fondi mutualistici.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei	
	soci non cooperatori.	
	Art. 27 - (Trattamento economico dei soci lavoratori)	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori	
	durante l'esercizio sociale, deve avere come criterio di	
	riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti	
	per le categorie dei lavoratori dipendenti similari, deve	

	comunque essere fatta salva la natura associativa del rapporto	
	socio-società nell'ambito del quale il lavoro del socio	
	rappresenta la prestazione che permette il raggiungimento dei	
	fini istituzionali della società cooperativa.	
	L'individuazione anno per anno delle risorse finanziarie	
	necessarie, è da intendersi quindi elemento condizionante	
	l'erogazione del trattamento economico di cui al presente	
	articolo.	
	Art. 28 - (Ristorni)	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei lavoratori qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	a) erogazione diretta;	
	b) aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	c) emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori,	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra	
	la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in	
	apposito regolamento.	
	TITOLO V	

	ORGANI SOCIALI	
	Art. 29 - (Organi)	
	Sono organi della società cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;	
	c) il Organo di controllo, se nominato.	
	Art. 30 - (Assemblea)	
	L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la	
	universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in	
	conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i	
	soci, ancorché assensi o dissenzienti.	
	Art. 31 - (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio di esercizio e destina gli utili;	
	b) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro	
	numero, i sindaci e il presidente del Collegio sindacale e ne	
	stabilisce il compenso;	
	c) approva i regolamenti interni;	
	d) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	e) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;	
	f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	

	g) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente	
	punto e) deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'art.32 per l'approvazione del progetto di	
	bilancio.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci,	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta	
	agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Art. 32 - (Convocazione dell'Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta a mezzo	
	avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo	
	visibile nei locali della sede sociale, almeno dieci giorni	
	prima dell'udienza.	
	Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale	
	purchè nel territorio nazionale.	

	Nell'ambito suddetto deve essere indicata la data	
	dell'eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo	
	nello stesso giorno della prima convocazione.	
	In mancanza dell'adempimento delle modalità suddette,	
	l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano pure presenti tutti gli amministratori e, ove nominati,	
	tutti i sindaci effettivi. Verificandosi tale caso ciascuno	
	degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 33 - (Quorum costitutivi e deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato	
	della Cooperativa o sulla sua trasformazione, l'Assemblea per	
	essere valida deve essere costituita, tanto in prima quanto in	
	seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le	
	deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che	
	rappresentano la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i	

	soci presenti o rappresentati.	
	Art. 34 - (Voto)	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e che non siano in	
	mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto qualunque sia il	
	numero delle quote sottoscritte; i soci persone giuridiche	
	potranno avere un massimo di tre voti.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore (o sovventore), e che non sia	
	amministratore, sindaco o dipendente come disposto	
	dall'art.2372 del codice civile.	
	Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel	
	verbale, devono essere conservate dalla società.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 35 - (Presidenza dell'Assemblea)	

	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, salvo che su richiesta della maggioranza dei	
	soci presenti o rappresentati, non venga eletto altri a	
	presiederla.	
	Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente.	
	Alla nomina del Segretario dell'Assemblea provvede il	
	Presidente di questa: il segretario può essere anche una	
	persona non socia. La nomina del segretario non ha luogo	
	quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Le votazioni sono sempre palesi salvo unanime diversa	
	decisione degli intervenuti	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente e dal segretario.	
	Art. 36 - (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un	
	Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a	
	cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne	
	determina di volta in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	

	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art. 37 - (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	email da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e,	
	nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che	
	Amministratori ed organismo di controllo ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata	
	dall'organo di controllo, se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dall'organo di controllo, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	

	sindacale/ Organo di controllo, l'Amministratore unico o il	
	Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare	
	l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 38 - (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei	
	più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo	
	quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente	
	statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno. Spetta	
	all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore	
	unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato	
	esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere	
	dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso	

	dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 39 - (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori	
	generali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 40 - (Organo di controllo)	
	L'organo di controllo, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'Assemblea, sarà composto e funzionante	
	a norma di legge.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 - (Scioglimento anticipato)	
	La Cooperativa non può modificare la propria natura di	
	cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta	

	la sua automatica messa in liquidazione. L'Assemblea che	
	dichiara lo scioglimento della società cooperativa dovrà	
	provvedere alla nomina del liquidatore e dei liquidatori,	
	scegliendoli preferibilmente tra i soci.	
	E' fatto divieto di distribuzione di dividendi sul capitale	
	sociale versato.	
	E' fatto divieto di distribuzione delle riserve fra i soci	
	durante la vita della società cooperativa.	
	Art. 43 - (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale	
	effettivamente versato dai soci, deve essere destinato ai	
	fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, a	
	norma dell'art. 8 legge 59/92.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI FINALI	
	Art. 44 - (Regolamenti)	
	L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente	
	art.21.	
	Art. 45 - (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	

	e devoluzioni)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono di fatto essere	
	osservati.	
	Art. 46 - (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata. Tuttavia qualora in	
	sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il	
	superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2	
	dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il	
	superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di	
	stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo	
	è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle	
	norme relative alle Società per azioni, sempreché nel	
	frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente	
	sceso sotto il limite delle venti unità.	
	F.to: Antonmaria QUERCIOLI DESSENA, Caterina QUERCIOLI	
	DESSENA, Luigi Pietro GALIMBERTI, Sergio MARCIANO notaio	